



Dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara

A.C. 3069

Dossier n° 310 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
12 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3069
Titolo:	Dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 3069](#), approvata con modifiche dal Senato e recante norme per la **dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara**, è stata assegnata alla VII Commissione in data 9 settembre 2026, che ne ha avviato l'esame in sede referente lo scorso 1° ottobre.

Il provvedimento in esame intende valorizzare i luoghi commemorativi della tragedia di Marcinelle dell'8 agosto 1956. L'8 agosto 1956, un'esplosione nella miniera di carbone del "*Bois du Cazier*", a Marcinelle, sobborgo operaio di *Charleroi* (Belgio), causò la morte di 262 minatori di dodici nazionalità, 136 dei quali italiani. Tra le vittime, 60 provenivano dall'Abruzzo e, di questi, 22 dal comune di Manoppello, in provincia di Pescara. Dal 2001, inoltre, l'8 agosto è la "Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo", istituita con [direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2001](#). La piazza Caduti di Marcinelle costituisce il luogo delle commemorazioni istituzionali annuali dell'8 agosto; la cappella delle Vittime di Marcinelle è il sito che custodisce la memoria dei minatori originari del comune di Manoppello.

Si ricorda che la dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dal diritto vigente, all'[articolo 10, comma 3, lettera d\)](#), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come modificato dall'articolo 6 della legge n. 153 del 2017, che ha introdotto nella disposizione richiamata una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di "monumento nazionale". In particolare, la citata legge 12 ottobre 2017, n. 153, nel modificare l'articolo 10, comma 3, lettera d), secondo periodo, del codice dei beni culturali ha previsto che, nel caso delle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 possa comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale.

Ad ogni modo, la dichiarazione di monumento nazionale tramite legge o atto avente forza di legge non è un *unicum*, potendosi rinvenire diversi precedenti, tra i quali si ricordano: la L. 64/2014, recante dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza; la L. 207/2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Gharlarza; la L. 213/2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; la L. 65/2019, recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano"; l'art. 1 del D.L. 103/2021, che ha dichiarato monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia; la L. 20/2022, recante la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.

Si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020 ha affermato in materia di "leggi-provvedimento", sia pure con riferimento a fattispecie diversa rispetto alla dichiarazione di monumento nazionale, che l'elevazione a livello legislativo di disciplina tradizionalmente riservata all'azione amministrativa non risulta di per sé incostituzionale ma soggiace ad un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza

della scelta del legislatore e si impone in ogni caso la necessità di valutare "il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo", con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come "luogo elettivo di composizione degli interessi": interessi che non possono essere interamente sacrificati nella "successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto".

Il provvedimento in esame si compone di **due articoli**.

L'**articolo 1** si compone di due commi. Il **comma 1** stabilisce che la **piazza Caduti di Marcinelle e la cappella delle Vittime di Marcinelle**, site nel comune di Manoppello, in provincia di Pescara, sono **dichiarate monumento nazionale**. Il **comma 2** dispone che la suddetta dichiarazione **non costituisce verifica o dichiarazione dell'interesse culturale** ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).

Il decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'articolo 12 disciplina il procedimento per la verifica dell'interesse culturale dei beni appartenenti a enti pubblici, enti morali, enti ecclesiastici e/o a persone giuridiche private senza fine di lucro, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre settanta anni, sia mobili che immobili. La verifica è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero della cultura. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (c.d. vincolo) i beni sono (definitivamente) assoggettati alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata. Il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale si applica, invece, a beni appartenenti a privati. In base all'articolo 13, comma 1, del medesimo codice, la dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3, al fine di sottoporre il bene ai "vincoli" di tutela. Secondo quanto disposto dall'articolo 47, comma 2, del Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura (DPCM n. 169/2019), è la Commissione regionale per il patrimonio culturale a verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice, e a dichiarare, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice.

L'**articolo 2** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dal provvedimento in esame è riconducibile alla materia dei **beni culturali**. L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la **"tutela dei beni culturali"** tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), mentre il terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione include la materia **"valorizzazione dei beni culturali e ambientali"** tra quelle rientranti nella potestà legislativa concorrente Stato-regioni. L'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni. Con la sentenza n. 9 del 2004 la Corte Costituzionale, constatando che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono state considerate attività strettamente connesse e a volte, a fronte di una lettura non approfondita, sovrapponibili, ha reso una definizione chiara delle due funzioni, precisando che la tutela è diretta principalmente a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale, mentre la valorizzazione è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale. Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1), stabilendo tuttavia al contempo che sia non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni a dover assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'art. 118, terzo comma, Cost. In generale, nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché, per quanto qui interessa, la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni".

Cost310	Servizio Studi	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✉ CD_istituzioni
	Dipartimento Istituzioni		
	Servizio Studi	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✉ CD_cultura
	Dipartimento Cultura		

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.